

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

CAPITOLO VII

LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Lecture suggerite: F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitrato sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, 20; A. VIGORITA, *Validità della giustizia sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1970, 3; F. LUISO, *La giustizia sportiva*, 1975; C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1987, 237; A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, 1; M. SANINO, *L'arbitrato sportivo in Italia*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, 352; C. COCCIA, *Il caso Catania*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, 247; F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, 327; G. VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e sportivo*, in *Foro It.*, 1994, IV, 511; E. D'ALESSIO, *La giustizia statale e la giustizia sportiva* in D. MASTRANGELO (a cura di), *Aspetti giuspubblicistici dello sport*, Bari, 1994, 89; G. VIDIRI, *Il caso Catania, ovvero lo sport nei meandri della giustizia*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, 737; R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997; M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi metodi di risoluzione*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, 605; E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale: un rapporto ancora controverso*, in *Riv. amm.*, R. I., 2001, II, 593; G. DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali*, in *Corr. giur.*, 2003, 1265; A. BONOMI, *Giustizia sportiva e giustizia statale. Qualche riflessione sulla legittimità costituzionale della legge 17 ottobre 2003, n. 280*, in *Riv. dir. cost.*, 2004, 171; P. MORO-A. DE SILVESTRI-E. CROCETTI BERNARDI-E. LUBRANO, *La giustizia sportiva: analisi critica alla legge 17 ottobre 2003, n. 280*, Trento, 2004; G. PELOSI, *L'arbitrato tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport ed il diritto*, Napoli, 2004, 235; P. D'ONOFRIO, *Sport e giustizia*, Maggioli, Rimini, 2004; F. GOISIS, *Le funzioni della giustizia delle federazioni sportive e della Camera arbitrale del CONI nelle controversie che la legge n. 280/2003 affida al Giudice Amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2005, 997; A. ROMANO TASSONE, *Tra arbitrato amministrato e amministrazione arbitrale: il caso della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, 289; C. BELFIORE, *La giustizia sportiva tra autonomia e diritto pubblico*, in *Giur. merito*, 2005, 2449; C. ALVISI, *Le clausole di cittadinanza e le regole sportive prima e dopo la riforma del sistema della giustizia sportiva*, in IDEM (a cura di), *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, 2006, 13; G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino, 2007; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, 2007; F. BLANDO, *La giustizia sportiva. Una introduzione*, in *Sport, Benessere, Diritto*

Società, Rivista della Facoltà di Scienze Motorie della Università di Palermo, 2008, 88; L. CANTAMESSA, *Il sistema arbitrale della FIGC*, in L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO-G. SCIANCELEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, 99; A. CASCELLA, *Ordinamento sportivo e mezzi di risoluzione delle controversie tra calciatori, agenti e società*, in L. CANTAMESSA-G.M. RICCIO-G. SCIANCELEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, 129; L. SANTORO, *La qualificazione dell'arbitro sportivo*, in *Sport, Benessere, Diritto e Società, Rivista della Facoltà di Scienze Motorie della Università di Palermo*, 2009, 4, 31; G. VERDE, *Sul difficile rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in A.A V.N., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009, 675; R. STINCARDINI, *Tribunale arbitrale dello sport. Analisi della riforma 2010 del Codice*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VI, Fasc. 1, 2010, 75; L. FERRARA, *Giustizia sportiva*, in *Enc. dir.*, Annali III, Milano, 2010, 491; G. LIOTTA, *Tutela della persona, rimedi alternativi e giustizia sportiva*, in *Sport, Benessere, Diritto e Società, Rivista della Facoltà di Scienze Motorie della Università di Palermo*, 2011, 4, 19; M.R. SPASIANO, *Il rito sportivo*, in F.G. SCOCA (a cura di), *Giustizia amministrativa*, IV ed., Torino, 2011, 522; P. GROSSI, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Diritto amministrativo*, 2012, 3; L. CASINI, *Il Tribunale dello sport*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2012, 3, 625; V. VIGORITI, *Arbitro, contenzioso sportivo, sistema Coni*, in *www.judicium.it* (2012); F. BLANDO, *Il coraggio della concretezza nella decisione n. 49/2011 della Corte costituzionale*, in *Rivista di diritto sportivo. Nuova serie*, 2012, 195; G. LIOTTA, *The Responsibility of Professional Football Clubs under the Organizational Model Rules*, Athens, 2013: *Atiner's Conference Paper Series*, No: SPO2013-0693; F. AULETTA, *Il tramonto dell'arbitrato sportivo nel nuovo orizzonte della giustizia sportiva*, in *www.judicium.it* (2014).

1. *Fondamento della giustizia sportiva*

Uno degli elementi che caratterizzano l'ordinamento giuridico sportivo è rappresentato dalla autodichia, vale a dire dal potere di conoscere e risolvere nel proprio seno i contrasti attinenti all'interpretazione e all'applicazione delle regole sportive. Da qui la fondamentale importanza della predisposizione di uno specifico apparato *lato sensu* giudiziale, che si caratterizza per una spiccata celerità della durata dei processi, e la cui rilevanza è stata sottolineata dallo stesso legislatore statale. L'art. 1, comma 14, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, infatti, ha stabilito che la Giunta Nazionale del CONI debba individuare i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva alla luce del principio secondo cui, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, gli affiliati e i tesserati sono obbligati a rivolgersi agli organi di giustizia federale.

La sussistenza del potere di autodichia, e conseguentemente la presenza di un complesso sistema processuale sportivo, deve tuttavia

fare necessariamente i conti con il riconoscimento, sancito dall'art. 2 Cost., dei diritti dei singoli e delle minoranze all'interno delle formazioni sociali e, segnatamente, con la previsione del diritto, anch'esso costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi innanzi ai giudici dello Stato. Sotto questo aspetto è la stessa possibilità del controllo giudiziario sui provvedimenti adottati (si pensi, ad esempio, alla sospensione, alla radiazione, all'espulsione e così via) a dover essere valutata secondo i parametri costituzionali.

Un simile stato di cose ha suscitato un vivace dibattito tra quanti, ponendo in risalto la libertà di associazione e la stessa autonomia, non ritengono plausibile un costante intervento dei giudici statali nella decisione di questioni attinenti all'ambito sportivo e coloro che, al contrario, mettendo in rilievo diritti fondamentali quali, ad esempio, lo *status* di cittadino e di lavoratore dello sportivo, sono favorevoli ad una più ampia ingerenza dei menzionati giudici nella materia sportiva.

Il dibattito, in verità giammai sopito, ha trovato ulteriore slancio e vigore a seguito dell'intervento legislativo attuato con la legge 17 ottobre 2003, n. 280, di conversione del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, recante "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva"; legge che, può anticiparsi adesso, ha cercato di regolamentare i problematici rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo.

2. *I referenti normativi della giustizia sportiva*

Il sistema di giustizia sportiva in senso stretto è retto da una molteplicità di fonti che disciplinano questo specifico settore. Il procedimento per la loro formazione si svolge, di regola, tutto all'interno dello stesso ordinamento sportivo ma, talora, necessita anche dell'intervento dell'ordinamento statale. Si pensi, ad esempio, alla circostanza che lo Statuto del CONI, secondo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, deve essere approvato "dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

Proprio il CONI, del resto, specialmente in questi ultimi anni, ha adottato una serie di atti tendenti a riformare la giustizia sportiva. I principali concernono: *a*) l'emanazione del Codice di comportamento sportivo; *b*) l'istituzione della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva; *c*) l'istituzione della

Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prevista dall'art. 12 dello Statuto del CONI del 2000 ed insediata il 18 settembre 2001; *d*) l'indicazione da parte del Consiglio Nazionale — deliberazione del 22 ottobre 2003, n. 1250 — dei “Principi di giustizia sportiva”, successivamente aggiornati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1412 del 19 maggio 2010, ed infine riformulati nel testo attualmente vigente approvato dal predetto organo con deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014; *e*) l'istituzione, ai sensi dello Statuto del CONI del 2008, dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; *f*) l'istituzione, ai sensi dello Statuto del CONI, così come modificato dal Consiglio Nazionale l'11 giugno 2014, del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport, con la conseguente sostanziale soppressione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; *g*) la stesura (deliberazione adottata l'11 giugno 2014, nn. 1510-1511 dal Consiglio Nazionale, preceduta dalla deliberazione adottata il 28 febbraio 2007, n. 1352) dei “Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate” (d'ora innanzi ‘Principi fondamentali’); *h*) l'emanazione del Codice della Giustizia Sportiva (deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014).

Le disposizioni contenute negli atti sopra citati si conformano sostanzialmente a tre canoni fondamentali della giustizia sportiva, ovvero a quelli di autonomia, di indipendenza e di terzietà: esse, inoltre, devono essere lette alla luce del criterio cardine, peraltro espressamente sancito dall'art. 2, comma 8, Statuto del CONI, volto a garantire “giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo”.

I menzionati canoni di autonomia e indipendenza degli organi giudicanti sono posti in preminente rilievo, ad esempio, dall'art. 3, comma 6, dei Principi fondamentali, secondo cui gli “Statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale”, nonché dall'art. 7.6, comma 2, dei medesimi Principi fondamentali che prescrive l'incompatibilità tra la carica di “membro degli organi di giustizia” e “qualsiasi altra carica federale”.

Si ispira, viceversa, in maniera espressa anche all'ulteriore canone della terzietà lo Statuto del CONI, che prevede l'istituzione di una Commissione di garanzia “al fine di rafforzare i caratteri di terzietà (...) degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del

CONI” (art. 13 *ter*, comma 1, Statuto CONI), nonché lo Statuto della FIGC allorché afferma che “gli organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza” (art. 33, comma 1, Statuto FIGC).

Infine, la norma di chiusura (art. 2, comma 6) dei Principi di giustizia sportiva, che rinvia, seppur nei limiti della compatibilità con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva, ai principi e alle norme generali del diritto processuale civile, suggerisce l’idea della tutela degli appartenenti all’ordinamento sportivo contro procedimenti irregolari e iniqui e, quindi, si muove nel segno del ricordato criterio cardine del giusto processo.

Al riguardo è opportuno ribadire che il principio del giusto processo, inserito nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (art. 6) per il ruolo giocato nell’assicurare la libertà della persona, deve, in ogni caso, informare la giustizia sportiva senza che possa valere al contrario l’argomentazione ancorata al rilievo dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, né quella fondata sulla non assimilabilità della giustizia disciplinare all’attività giurisdizionale vera e propria.

Del resto, la Corte Costituzionale ha già ritenuto (sentenze nn. 71 e 505 del 1995) che l’irrogazione delle pene disciplinari, che “toccano le condizioni di vita della persona incidendo sulla sua sfera lavorativa, richiede il rispetto di garanzie nella contestazione degli addebiti, nell’istruttoria, nella partecipazione dell’interessato al procedimento, nella valutazione e nel giudizio”.

Oltre che delle fonti di giustizia sportiva in senso stretto che, come si è già precisato, si muovono all’interno dello stesso ordinamento sportivo, bisogna tener conto delle ulteriori fonti di giustizia sportiva che, al contrario, fanno capo all’ordinamento statale.

I principali referenti normativi in materia di giustizia sportiva sono la legge 23 marzo 1981, n. 91; la legge 17 ottobre 2003 n. 280 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220); la legge 13 dicembre 1989, n. 401; il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 che, come già detto, modifica ed integra il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Con specifico riferimento alla materia dell’arbitrato sportivo, giova richiamare la legge 21 luglio 2000, n. 205, in specie l’art. 6, comma 2, il quale dispone che “Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”; la legge 11 agosto 1973, n. 533, in specie gli artt. 4 e 5, i quali dispongono la

compromettibilità in arbitrato rituale delle controversie in materia di lavoro “se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria”, nonché la compromettibilità in arbitrato irrituale delle stesse controversie, qualora ciò sia previsto dalla legge, dai contratti e accordi collettivi “senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria”. Va, infine, rammentato il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, con il quale si è attuata la riforma dell’arbitrato, mediante la modifica degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile.

La legge n. 91/1981, sopra richiamata, prevede, all’art. 4, comma 5, la possibilità di inserire nel contratto di lavoro sportivo una clausola compromissoria in virtù della quale tutte le controversie concernenti l’esecuzione del contratto stesso sono deferite ad un collegio arbitrale, con la contestuale indicazione degli arbitri o, in alternativa, del numero e delle modalità della loro nomina. Sebbene l’inserimento della clausola compromissoria sia previsto come facoltativo, e non già obbligatorio, negli accordi collettivi riguardanti il lavoro sportivo professionistico tale clausola è sempre prevista, così nei fatti vincolando le parti, all’atto della conclusione del contratto individuale di lavoro, a scegliere la procedura arbitrale per la soluzione delle controversie di natura economica che dovessero tra loro insorgere.

La legge 17 ottobre 2003, n. 280, come si vedrà meglio in seguito, mira sostanzialmente a delimitare i confini tra le controversie devolute alla cognizione del giudice statale e le controversie devolute alla cognizione del giudice sportivo.

La legge n. 401/1989 ha attribuito all’illecito sportivo, sino a quel tempo confinato nell’ambito della giustizia sportiva, rilievo giuridico anche nell’ordinamento statale sotto il profilo del nuovo reato di frode in competizioni sportive (art. 1). L’art. 2 della legge, poi, nel regolamentare il rapporto tra il procedimento penale statale e quello di giustizia sportiva, dispone che (comma 1) “l’esercizio dell’azione penale per il delitto previsto dall’articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull’omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi” e che (comma 2) “l’inizio del procedimento per i delitti previsti dall’articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo”. Lo stesso articolo, inoltre, aggiunge che (comma 3) “gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono

chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice”.

Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, ridisegna alcuni significativi aspetti organizzativi del CONI. Esso ha, peraltro, stabilito che, in virtù di delibera della Giunta Nazionale dello stesso CONI, vengano fissati i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi: 1) obbligo, come si è già accennato, degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti allo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale; 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni; 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive e delle discipline sportive associate (art. 1, comma 14, che integra l'art. 7 del decreto legislativo n. 242/1999).

3. *Federazioni sportive e sistemi di giustizia*

Ciascuna delle numerose federazioni sportive è dotata di un apparato di organizzazione, nonché, ed è ciò che preme sottolineare, di giustizia interna che tiene conto delle sue specifiche caratteristiche quali, ad esempio, lo sport praticato, il numero di affiliati e di tesserati, la natura esclusivamente dilettantistica o anche professionistica, e così via. Si tratta di un insieme di sottosistemi di giustizia sportiva ognuno dei quali, da un lato, si adatta alle esigenze proprie delle singole discipline sportive e, dall'altro, esibisce, specialmente in dipendenza dell'emanazione da parte del CONI del Codice della Giustizia Sportiva, consistenti elementi comuni agli altri sottosistemi; elementi comuni questi che, pertanto, contraddistinguono la complessiva struttura giudiziale dello sport e che attengono, prevalentemente, al modo di scelta dei giudici, alla competenza e ai poteri degli organi giudicanti, al rapporto tra giudici di grado inferiore e giudici di grado superiore, all'efficacia delle loro decisioni e all'avvio dei procedimenti.

Un sistema così complesso poggia, in buona sostanza, su un solo fondamentale istituto comunemente denominato “vincolo di giustizia sportiva”. Si noti, tuttavia, che alcune norme federali denominano

l'istituto con il termine "clausola compromissoria", così ingenerando confusione tra le due fattispecie che, invece, vanno tenute debitamente distinte. Come è noto, il compromesso (altrimenti detto clausola compromissoria, se inserito in un altro contratto del quale ne costituisce una clausola) identifica l'accordo mediante il quale le parti convengono di deferire una lite tra loro insorta, o che dovesse tra loro insorgere, alla decisione di un arbitro, con ciò rinunciando agli ordinari strumenti di tutela innanzi all'autorità giurisdizionale statale.

L'art. 8 dei Principi di giustizia sportiva, intitolato "clausola compromissoria", sancisce che "gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo"; l'art. 4, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI aggiunge che "gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali". Sebbene l'articolo dei Principi di giustizia sportiva testé richiamato rechi l'espresso riferimento alla clausola compromissoria, la disciplina in esso contenuta concerne, invece, propriamente il vincolo di giustizia sportiva.

Analoga confusione di piani si riscontra nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, che, all'art. 15, intitolato violazione della clausola compromissoria, prevede nel dettaglio le sanzioni applicabili a carico dei soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo.

Si noti, peraltro, che il vincolo di giustizia non cessa di operare a seguito della sopravvenuta estraneità all'ordinamento sportivo di colui che sia passibile di provvedimento disciplinare. In questo senso, infatti, il Codice della Giustizia Sportiva del CONI (art. 45, comma 5) prescrive che l'azione volta a far valere la responsabilità disciplinare dei tesserati ed affiliati può essere promossa anche successivamente all'intervenuta cessazione del vincolo dipendente dal tesseramento o affiliazione (sempre che il fatto rilevante ai fini disciplinari sia stato commesso in vigenza di tale vincolo). In tale ipotesi, inoltre, lo stesso articolo dispone la sospensione del termine prescrizione finché non sia nuovamente acquisito lo *status* di soggetto dell'ordinamento sportivo. Si assiste, pertanto, ad un non facilmente giustificabile inasprimento, sotto il profilo processuale, della posizione del soggetto che, nelle more tra la commissione dell'illecito disciplinare e la proposizione della relativa

azione, abbia cessato di appartenere all'ordinamento sportivo rispetto a chi invece ne abbia continuato a far parte.

Gli Statuti ed i regolamenti federali, dal canto loro, non contengono una definizione univoca del vincolo di giustizia sportiva. Esso, comunque, viene sostanzialmente identificato nel dovere posto a carico di tutti i tesserati ed affiliati di accettare i provvedimenti delle singole federazioni di appartenenza e di rivolgersi, per le controversie originate dalla loro attività sportiva, esclusivamente agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (v., emblematicamente, l'art. 2, comma 2, della legge n. 280/2003, con riferimento specifico alle controversie rientranti nelle materie riservate alla giustizia sportiva, su cui si dirà *infra* [par. 10]).

Le federazioni sportive nazionali, del resto, come accennato, conformemente a quanto disposto dai testé richiamati Principi di giustizia sportiva, sanzionano l'inosservanza del vincolo con l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, più o meno gravi, che possono spingersi fino alla radiazione per i tesserati (v., tra gli altri, art. 47, comma 6, Statuto Federazione Italiana Motonautica; art. 54, comma 5, Statuto Federazione Italiana Handball).

Per assicurare in maniera più compiuta il potere di autodichia e, dunque, per ridurre ancor di più eventuali intromissioni del giudice statale, l'ordinamento sportivo talvolta opera il richiamo alla clausola compromissoria e, dunque, al procedimento arbitrale, al di là del suo ambito di applicazione precipuo, che concerne, come sopra accennato, le controversie di natura economica tra società sportive ed atleti. Precisamente, avendo gli organi giurisdizionali federali una competenza i cui confini sono delineati negli Statuti e nei regolamenti federali, essi non riescono ad abbracciare tutte le controversie di natura sportiva che possono sorgere all'interno dell'ordinamento. A questa carenza supplisce la previsione di giudizi arbitrali, ai quali i consociati possono ricorrere per decidere le controversie non rientranti nella competenza degli organi giurisdizionali federali. Si pensi, in questo senso, all'art. 48, comma 1, dello Statuto della Federazione Italiana di Motonautica secondo cui «gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali (...), nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia».

La dottrina si è occupata sovente del vincolo di giustizia sportiva approfondendo, in particolare, i profili concernenti la sua natura, la sua portata e la sua compatibilità con i principi contenuti nella Carta Costituzionale.

Coloro che aderiscono ad una visione panstatualistica e, conseguentemente, interpretano il fenomeno sportivo dalla prospettiva dell'ordinamento statale sottolineano l'assoluta contrarietà di un simile vincolo ai valori costituzionali e innanzitutto, come si è già accennato, all'art. 24 Cost. In questo modo i margini di autonomia della giustizia sportiva sono destinati a ridursi, se non addirittura a sparire, a tutto vantaggio della giustizia amministrata dai giudici dello Stato.

Sennonché, occorre rilevare che il menzionato vincolo comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione al procedimento disciplinare. In altre parole, e a prescindere dai casi in cui sono proprio i competenti organi sportivi ad autorizzare espressamente il ricorso alla giustizia statale (v., ad esempio, art. 30, comma 4, Statuto FIGC), ogni sportivo può scegliere se rivolgersi a quest'ultima — e così facendo soggiacere alle sanzioni disciplinari sportive — o se adire gli organi di giustizia sportiva.

Ad ogni modo il vincolo di giustizia sorge, unitamente all'obbligo di rispettare l'intera normativa federale, nel momento in cui si entra a far parte della comunità sportiva. Ciò che, ad esempio, per l'atleta professionista avviene con la sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo e con il successivo tesseramento.

Analogamente, giacché l'ordinamento sportivo non si configura quale sistema ad appartenenza necessaria, il vincolo perde la sua efficacia allorquando si diventa estranei al mondo dello sport (Cass. civ., sez. un., 10 dicembre 1994, n. 9351).

4. *Le tipologie di giustizia sportiva*

Si è già detto che ogni federazione sportiva, per origine, storia e funzioni, è contrassegnata da talune specificità che si riflettono sul proprio impianto interno di giustizia (e così, ad esempio, l'azione disciplinare del Procuratore Federale è esercitata secondo le norme di ciascuna federazione nelle forme e nei termini da queste previsti [art.44, comma 1, cod. giust. sport. CONI]). Ed ancora spetta alle singole federazioni la costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali, la determinazione del numero dei

predetti, l'individuazione del numero dei componenti della Corte sportiva di appello, l'articolazione di quest'ultima in più sezioni anche su base territoriale, la fissazione del termine entro il quale i Giudici sportivi dovranno adottare la decisione) e si è, altresì, aggiunto che tutti questi sistemi di giustizia federale sono contraddistinti da consistenti e qualificate note comuni.

Orbene una tra le più significative note comuni si rinviene nella già ricordata spiccata celerità dei giudizi. Questa caratteristica tipica del mondo dello sport se, da un lato, preserva uno dei suoi valori fondamentali (alludiamo alla certezza dell'esito delle competizioni), dall'altro, limita in maniera marcata il pieno esercizio del diritto di difesa. Sta di fatto che la menzionata caratteristica, così come la possibilità, attribuita a tutti i soggetti legittimati da ciascuna federazione, di agire innanzi agli organi di giustizia purché titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale (art. 6, cod. giust. sport. CONI), è presente in ciascuno dei quattro ormai tradizionali tipi di controversie che caratterizzano la giustizia sportiva, vale a dire le controversie tecniche, disciplinari, economiche e amministrative. Questa quadripartizione è espressamente richiamata nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI per definire le diverse aree di competenza delle quattro sezioni giudicanti in cui si articola il Collegio di Garanzia dello Sport, di recente istituzione.

4.1. *La giustizia tecnica*

Ogni gareggiante nel corso della competizione agonistica tende ad affermare la propria superiorità tecnica sugli avversari. L'agone sportivo si conclude per lo più con l'attribuzione della vittoria ad un contendente; talora, poi, viene conferito un primato o viene attribuita la facoltà di partecipare a competizioni di grado superiore o vengono assegnati punti di classifica e così via.

Tutte le attività sportive, nel loro concreto esercizio e svolgimento, nonché nelle connesse metodologie di raccolta e di comparazione dei risultati, sono disciplinate da regole sportive. Le controversie che hanno ad oggetto l'applicazione e l'interpretazione di tali regole sono, per l'appunto, qualificate tecniche e, nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport, come si è già precisato, sono assegnate *ratione materiae*, alla cognizione di una specifica sezione.

Il controllo sulla regolarità tecnica e sportiva della competizione sul campo, come più sopra visto, è prerogativa dell'arbitro (v. art. 38,

comma 1, Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri FIGC) Questi, talora denominato commissario, direttore, giudice, secondo la specifica terminologia della singola federazione di appartenenza, è sostanzialmente colui che durante la competizione: *a)* vigila sul rispetto delle regole del gioco; *b)* dirige la gara.

A queste essenziali attribuzioni corrispondono una serie di poteri e di doveri dettagliatamente indicati nei singoli regolamenti federali (v., ad esempio, la Regola 5 del giuoco del calcio).

L'attività dell'arbitro si svolge in parte all'interno di una sfera rigorosamente tecnica e quindi vincolata, in parte all'interno di una sfera discrezionale o elastica.

Una risalente opinione dottrinale, peraltro conforme ad un significativo indirizzo giurisprudenziale, propugna da tempo nei confronti della materia tecnica una sorta di disinteresse dell'ordinamento giuridico statale.

In particolare la giurisprudenza amministrativa, al cospetto di fattispecie attinenti la materia in argomento, ha più volte affermato il proprio difetto assoluto di giurisdizione e ha esplicitamente sostenuto l'insussistenza di un interesse legittimo tutelabile; in maniera ancora più completa la giurisprudenza ordinaria, nelle menzionate ipotesi, non si è limitata a negare la ricorrenza di un interesse legittimo, e quindi della stessa giurisdizione amministrativa, ma ha anche dichiarato la propria assoluta carenza di giurisdizione per l'impossibilità di configurare la presenza di un diritto soggettivo.

Nello stesso senso, poi, la dottrina aveva già chiarito che questa conclusione, vale a dire il difetto assoluto di giurisdizione, si giustificava non soltanto sulla base di consolidati principi giuridici, segnatamente quello dell'inesistenza di situazioni giuridiche soggettive attive tutelabili, ma anche sulla base delle regole del buon senso; regole che si opporrebbero all'intervento del giudice statale per stabilire, ad esempio, se nel gioco del calcio sia correttamente valutata la posizione di fuori gioco di un gareggiante.

Epperò al richiamato orientamento, che trova oggi ulteriore oggetto di riflessione nella menzionata legge 17 ottobre 2003, n. 280, si oppone chi ritiene che le regole tecniche possano godere di sufficienti margini di rilevanza anche all'interno dell'ordinamento giuridico statale e possano, quindi, talora avere libero accesso alle aule giudiziarie. Così argomentando, si ritiene che l'atto che lede, come già detto, un diritto fondamentale sarebbe comunque sindacabile da parte degli organi giurisdizionali dello Stato. La questione si riflette nell'ambito della

giustizia disciplinare, giacché la lesione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale può discendere dalla irrogazione di una sanzione disciplinare, che è conseguente all'accertamento della violazione della regola tecnica, ma non, invece, soltanto dall'accertamento in sé. Peraltro, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 49 del 2011), il sindacato del giudice statale avrebbe ad oggetto l'*an* ed il *quantum* del risarcimento richiesto dal destinatario del provvedimento disciplinare, e non, invece, la legittimità del provvedimento stesso.

4.2. *La giustizia disciplinare*

Con l'espressione 'giustizia disciplinare' si allude a quell'insieme di procedimenti aventi ad oggetto specifiche fattispecie originate da condotte, siano esse omissive o commissive, che costituiscono violazione dei precetti dell'ordinamento sportivo e alle quali sono ricollegate, per l'appunto, sanzioni di carattere meramente disciplinare.

Specifiche sanzioni che colpiscono, alternativamente e/o cumulativamente, i soggetti affiliati alla FIGC e che sono commisurate alla natura e alla gravità del comportamento commissivo e/o omissivo posto in essere, sono: *a*) l'ammonizione; *b*) l'ammenda; *c*) l'ammenda con diffida; *d*) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; *e*) l'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; *f*) la squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni; *g*) la penalizzazione di uno o più punti in classifica (la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente); *h*) la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria (in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all'ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore); *i*) l'esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; *l*) la non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; *m*) la non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; *n*) il divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento. Al contrario sono tipiche

sanzioni che colpiscono i soggetti tesserati alla medesima federazione: *a)* l'ammonizione; *b)* l'ammonizione con diffida; *c)* l'ammenda; *d)* l'ammenda con diffida; *e)* la squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; *f)* la squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione; *g)* il divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; *h)* l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

Il sistema di giustizia disciplinare è teso nel suo complesso alla salvaguardia e alla conservazione di fondamentali valori dell'ordinamento sportivo. Esso, infatti, stabilisce una serie di comandi e di divieti volti non soltanto ad assicurare la parità competitiva e la connessa uniformità dei criteri di classificazione dei risultati ma anche a tutelare l'integrità fisica dei gareggianti, nonché a prevenire eventuali danni. Emblematica, al riguardo, è la norma sull'illecito sportivo contenuta nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (art. 7, comma 1) secondo cui "il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo".

Sotto il profilo operativo il procedimento disciplinare inizia d'ufficio o dietro impulso di soggetti ai quali la normativa federale affida il compito di promuoverlo; esso tendenzialmente si svolge e si conclude assicurando a coloro che lo subiscono le medesime garanzie di cui godrebbero qualora fossero sottoposti ad un consimile procedimento penale davanti ai giudici dello Stato.

Molteplici norme interne descrivono dettagliatamente condotte o comportamenti da osservare e ne sanzionano l'eventuale violazione. Alcune, peraltro, si limitano alla mera rappresentazione del divieto; altre, viceversa, descrivono in termini generali soltanto il comportamento dovuto. Ed è proprio la genericità descrittiva di numerose norme dell'ordinamento sportivo ad aver suscitato dubbi e perplessità circa la loro conformità ai principi costituzionali e, in particolar modo, al principio di legalità formale (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).

Ciò specialmente ove si consideri che la giustizia disciplinare si ispira al canone della atipicità. In proposito, va considerato il generale precetto che impone il rispetto del dovere di lealtà sportiva, al cui contenuto viene di volta in volta riferita una condotta specifica e individuata.

4.2.1. *La responsabilità disciplinare diretta, oggettiva e presunta*

Caratteristica tipica del sistema disciplinare dello sport è la cosiddetta responsabilità oggettiva sportiva alla quale, peraltro, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno dedicato significativa attenzione. Nell'ordinamento giuridico statale si suole parlare di responsabilità oggettiva allorché un soggetto sia chiamato a risarcire il danno prodotto anche in mancanza dei requisiti soggettivi del dolo e della colpa, espressamente previsti dall'art. 2043 c.c. Si pensi, al riguardo, all'art. 2049 c.c. che disciplina la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni arrecati a terzi dai propri domestici e commessi.

In ambito civilistico questa specie di responsabilità è usualmente considerata un'eccezione, da esaminare con la dovuta prudenza, rispetto al principio generale secondo cui un determinato comportamento può rientrare nella fattispecie dell'illecito solo allorché sia imputabile al danneggiante, per l'appunto, a titolo di dolo o di colpa.

Ciò che nell'ordinamento statale costituisce un'eccezione rappresenta, invece, nell'ordinamento sportivo una delle tre differenti forme ordinarie di responsabilità disciplinare.

Le norme di questo ordinamento settoriale prevedono, infatti, la responsabilità diretta, la responsabilità oggettiva e la responsabilità presunta.

La responsabilità diretta si sostanzia nella riferibilità alla società sportiva degli atti compiuti dai suoi organi rappresentativi.

Si ha, invece, responsabilità oggettiva quando l'affiliato, giova ribadirlo, anche in mancanza di dolo o colpa e comunque indipendentemente da questi requisiti soggettivi, è chiamato a rispondere sul piano strettamente disciplinare del verificarsi di qualificati avvenimenti o del comportamento di ben individuati soggetti terzi rispetto ai testé menzionati organi rappresentativi.

Si ha, infine, responsabilità presunta quando la normativa delle federazioni sportive nazionali impone alle società affiliate, che vogliono andare esenti da conseguenze disciplinari per gli illeciti commessi a loro

vantaggio da soggetti ad esse estranei, l'onere di fornire la prova di non aver partecipato all'illecito o comunque di averlo ignorato.

La responsabilità diretta sportiva non pone problemi particolari giacché si modella sui consueti principi del diritto civile secondo cui gli enti sono tenuti a rispondere per atti e comportamenti posti in essere dai loro organi rappresentativi.

Anche l'istituto della responsabilità presunta non crea cospicui dubbi e perplessità circa la sua compatibilità con l'ordinamento giuridico statale, pur in presenza di una disciplina non omogenea dell'onere della prova ma, al contrario, modellata sulle singole federazioni sportive nazionali. Ed invero talune federazioni, in presenza di illeciti sportivi commessi a vantaggio — o che comunque potevano risultare a vantaggio — di una società sportiva affiliata ma da soggetti ad essa estranei, impongono alla medesima società, che voglia andare esente da conseguenze sanzionatorie, l'onere di fornire la rigorosa prova della propria estraneità ai fatti (si pensi, ad esempio, all'art. 7, comma 4, del regolamento di giustizia sportiva della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali-F.I.J.L.K.A.M.); altre federazioni, al contrario, non impongono una vera e propria *probatio diabolica* alle società sportive affiliate che vogliano evitare di incorrere in provvedimenti sanzionatori (si consideri, per tutte, la normativa adottata dalla Federazione Ginnastica d'Italia-F.G.I. [art. 6, comma 6, del regolamento di giustizia e disciplina], che esclude l'operatività della responsabilità nei casi in cui anche sulla base delle prove fornite dalle società, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento risulti che gli affiliati non abbiano partecipato all'illecito o lo abbiano ignorato o che, almeno, sussistano seri e fondati dubbi in proposito).

Consistenti perplessità, come si è già accennato, sono state viceversa avanzate nei confronti della responsabilità oggettiva che, ai sensi dell'attuale Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, si articola nelle seguenti fondamentali ipotesi: *a*) responsabilità oggettiva, ai fini disciplinari, per l'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, vale a dire dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale (art. 4, comma 2); *b*) responsabilità oggettiva per l'operato e per il comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi

i doveri di queste ultime (art. 4, comma 3); c) responsabilità oggettiva per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti (art. 4, comma 4).

Le menzionate perplessità riguardano principalmente la stessa opportunità di introdurre un simile istituto, nonché la sua compatibilità con i normali principi di civiltà giuridica.

Il primo aspetto, vale a dire l'opportunità di prevedere espressamente un tale tipo di responsabilità rappresenta un profilo significativo della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo. Ed infatti, attraverso la possibilità di sanzionare le società per fatti ad esse non direttamente attribuibili, l'ordinamento sportivo tende sostanzialmente ad assicurare l'impegno di queste ultime affinché si attivino per prevenire quegli eventi idonei a turbare il regolare svolgersi delle attività sportive.

Il secondo aspetto, e cioè la compatibilità dell'istituto in argomento con i normali principi di civiltà giuridica, come si è già accennato, è stato oggetto di approfondite indagini e di opinioni contrastanti in dottrina, la quale è anche pervenuta ad affermare la necessità di una modifica sostanziale dell'istituto per le gravi conseguenze che esso determina sul piano economico-patrimoniale delle società in ragione della presenza del vincolo di giustizia.

Sta di fatto che l'istituto in esame, nonostante le ricordate incertezze dottrinali, è stato ripetutamente applicato dalla giustizia sportiva anche con riferimento al menzionato obbligo di mantenimento da parte delle società sportive dell'ordine sul proprio terreno di gioco.

Fattispecie quest'ultima in cui l'operatività della responsabilità oggettiva può spiegarsi giacché, da un lato, non è sempre agevole individuare tra il pubblico i responsabili diretti degli episodi di violenza e, dall'altro, risulta pressoché impossibile prevenire tali episodi ricorrendo alla forza pubblica. Nell'ottica della giurisprudenza federale, pertanto, l'istituto in parola può rappresentare anche un deterrente finalizzato a contrastare fatti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive e, sotto questo profilo, contribuire in modo rilevante alla realizzazione degli interessi fondanti dell'ordinamento giuridico sportivo come principalmente quelli della sua funzionalità e della sua concreta efficienza.

Ad ogni modo, il regime della responsabilità delle società sportive, in ambito calcistico, è stato oggetto di un'importante innovazione per effetto dell'approvazione dell'art. 7, comma 5, del nuovo Statuto della

FIGC il quale prevede che “Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto”. E nel tratteggiare le caratteristiche di questi modelli, lo Statuto riprende di fatto i principi del d.lgs. n. 231/2001 che introduce la responsabilità degli enti (enti forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (c.d. reato presupposto). In particolare l’ente è responsabile in presenza di reati presupposto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei menzionati soggetti.

L’assemblea della Lega di serie A il 20 aprile 2012 ha adottato il proprio modello di organizzazione e disposto di emanare delle linee guida alle quali le società dovranno uniformarsi adottando un coerente modello interno, finalizzato anche alla prevenzione delle frodi sportive. Il che si è tradotto in punto di fatto nella previsione a carico delle società sportive, quale requisito fondamentale per l’iscrizione al campionato di serie A, a partire dalla stagione sportiva 2013/2014, dell’adozione di un idoneo modello di organizzazione.

Parimenti, il Consiglio Federale della FIGC, nella riunione del 27 aprile 2012 ha approvato l’operatività del proprio modello organizzativo a far data dal 1° luglio 2012. In particolare, si è dato atto che la federazione procederà ad una ricognizione interna con le società sui rapporti con i gruppi di tifosi. Diventeranno obbligatori modelli di organizzazione delle singole società sui problemi della sicurezza per poter intervenire sul piano normativo con due obiettivi: 1) rafforzare le sanzioni nei casi di omessa denuncia per contrastare fenomeni di omertà; 2) valorizzare il sistema delle esimenti e delle attenuanti per le società in regola con i modelli di organizzazione che saranno validati dalla FIGC e dalle leghe competenti.

Si sono quindi previste in seno al Codice di Giustizia Sportiva (art. 13) le circostanze esimenti o attenuanti in relazione ai comportamenti dei propri sostenitori. In particolare, l’art. 13, comma 1, lett. “a” del

Codice di Giustizia Sportiva pone, tra le circostanze esimenti/attenuanti, la seguente: “la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”.

Perché l'adozione del modello di organizzazione sia idonea ad impedire l'addebito di responsabilità a carico della società occorre che tale modello sia diretto alla prevenzione non soltanto dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001, ma anche degli illeciti sportivi che, a norma del Codice di Giustizia Sportiva, possono dar luogo alla responsabilità oggettiva della società sportiva per il fatto del proprio tesserato o di altro soggetto ad essa collegato (compresi i sostenitori).

Se da un lato tutto ciò renderà più impegnativo l'adeguamento da parte delle società, dall'altro fornirà strumenti efficaci sia per la prevenzione di tali illeciti, sia per la tutela giudiziaria delle società, sia in sede di giustizia ordinaria che in sede di giustizia sportiva.

4.3. *La giustizia economica*

La giustizia economica concerne le controversie di natura patrimoniale che insorgono fra i componenti dell'ordinamento sportivo e, in particolare, con riguardo all'atleta, quelle correlate al rapporto contrattuale intercorrente tra questi e l'ente sportivo di appartenenza in tutte le sue possibili fasi (tesseramento, con eventuale stipula del contratto di lavoro o di ingaggio, trasferimento, svincolo).

Si tratta di un contenzioso dalle dimensioni molto vaste giacché l'organizzazione sportiva ha assunto sempre più le caratteristiche proprie di un'impresa erogatrice di spettacoli e, pertanto, coinvolge interessi economici, talora anche di enorme rilievo.

Le federazioni sportive, a maggior ragione in presenza di atleti professionisti o professionisti di fatto, sono solite esigere in maniera rigorosa il rispetto degli accordi stipulati dai propri componenti e segnatamente l'adempimento degli specifici obblighi di natura sportiva come quelli della retribuzione, dell'indennizzo, del rimborso delle spese e così via.

L'ordinamento sportivo non contiene precise disposizioni idonee a stabilire una distinzione sufficientemente certa tra i diversi procedimenti di giustizia economica che, nel loro complesso, ruotano sostanzialmente attorno alla tutela di qualificati diritti di credito.

Orbene, gli organi della giustizia economica, così come i giudici statali, qualora accertino l'inadempimento delle obbligazioni assunte, condanneranno il debitore ad effettuare la prestazione dovuta. Simili provvedimenti di condanna, tuttavia, non godono dell'efficacia esecutiva tipica delle sentenze emesse dai giudici civili.

In altri termini, nel processo civile il creditore, in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore, può conseguire quanto gli è dovuto facendo espropriare i beni di quest'ultimo e, successivamente, soddisfacciandosi col ricavato della loro vendita (art. 2930 c.c.). La giustizia economica sportiva, al contrario, si avvale di altri strumenti indiretti di induzione all'adempimento (*astreints*) o di persuasione, tra i quali spicca per diffusione l'irrogazione di una sanzione disciplinare a carico della parte inadempiente. Nelle federazioni dotate di strutture giudiziali più organiche e capillari è addirittura previsto un sistema di procedimenti volto a consentire prelievi coattivi sugli incassi o su altri proventi finanziari della società inadempiente (cfr. art. 20, comma 7, dello Statuto — Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A).

Usualmente la giustizia economica è amministrata da strutture permanenti nominate dalla stessa federazione di competenza, nonché da organi arbitrali. E così, ad esempio, nella FIGC sono costituiti in maniera permanente: *a*) il Tribunale federale a livello nazionale — sezione tesseramenti — che ha competenza sulle questioni attinenti ai tesseramenti, ai trasferimenti e agli svincoli dei calciatori (art. 30, comma 16, cod. giust. sport. FIGC); *b*) il Tribunale federale a livello nazionale — sezione vertenze economiche — che giudica sulle controversie economiche tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti violenti dei sostenitori, nonché su taluni premi, indennità e rimborsi (art. 30, commi 28-30, cod. giust. sport. FIGC); al contrario, le controversie tra società e tesserati che prestano in loro favore la propria attività lavorativa, nonché quelle relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza, nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare, sono rimesse alla decisione di Collegi arbitrali (art. 48 cod. giust. sport. FIGC).

4.4. *La giustizia amministrativa*

Con il termine giustizia amministrativa in senso stretto ci si riferisce in dottrina non tanto ad un autonomo e completo sistema di giustizia

sportiva, quanto piuttosto alla previsione, da parte di alcune federazioni, nelle materie più disparate, di rimedi interni, per certi versi assimilabili ai ricorsi gerarchici delle amministrazioni pubbliche, volti ad ottenere l'annullamento ad opera di organi superiori di decisioni adottate da organi gerarchicamente inferiori.

Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, come sopra accennato, opera l'espresso riferimento, tra le altre, alle controversie inerenti a questioni amministrative (art. 56, comma 2, lett. "c") comprendendo tra esse anche "quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento".

Si tratta, pertanto, di una categoria di controversie di natura eterogenea, riferibili a provvedimenti adottati dalle federazioni nell'espletamento delle attività a valenza pubblicistica, richiamate dall'art. 23, comma 1, della Statuto del CONI (quali, ad esempio, il diniego di ammissione ad un campionato per il quale non si è acquisito un titolo sportivo, la revoca o la modificazione dei provvedimenti di affiliazione delle società ed associazioni sportive, etc.). Inoltre, ai sensi del richiamato art. 56, comma 2, lett. "c" del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, vi rientrano anche controversie inerenti all'attività delle federazioni che è espressione della loro propria natura privatistica, ovvero quelle relative allo svolgimento della vita associativa ed al funzionamento degli organi sociali.

Vanno ricomprese, infine, nell'ambito della giustizia amministrativa tutte le controversie su questioni relative ad atti e provvedimenti adottati dal CONI, che l'art. 56, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI assegna alla competenza esclusiva, *ratione materiae*, delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport.

5. *La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del CONI*

L'ormai soppressa Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport a partire dal suo insediamento — avvenuto il 18 settembre 2001 — ha svolto funzioni consultive, conciliative e arbitrali; funzioni che successivamente erano state in gran parte devolute al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

La dottrina si è chiesta se attraverso la creazione della menzionata Camera erano stati davvero raggiunti gli scopi astrattamente perseguiti dal legislatore sportivo, vale a dire se era stato predisposto per due

lustri un efficace meccanismo di chiusura della giustizia sportiva e di raccordo tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale.

Sotto questo profilo è da porre fuori discussione l'indubbia utilità che rivestiva la procedura di conciliazione che, ove avesse coinvolto posizioni giuridiche soggettive disponibili, avrebbe vincolato le parti, che avevano raggiunto l'accordo, non solo nell'ordinamento sportivo ma anche in quello statale.

Il discorso cambiava, di contro, ove si fosse rivolto lo sguardo alla procedura arbitrale e ci si fosse chiesti se la stessa sfociava in un vero e proprio "lodo arbitrale": impugnabile nei soli limiti sanciti dagli artt. 827 e ss. c.p.c.

Orbene, nella specie, non ricorreva la figura in questione per difetto di un suo requisito indispensabile. Alludiamo non tanto alla natura negoziale dell'atto attraverso il quale si conferisce all'arbitro il potere di giudicare né, tanto meno, al rispetto delle garanzie procedurali prescritte dall'art. 816 c.p.c., quanto piuttosto alla cosiddetta terzietà funzionale dell'organo giudicante e, quindi, alla sua equidistanza rispetto alle parti in causa.

Ed invero nella individuazione dei soggetti abilitati a svolgere la funzione arbitrale era riconosciuto in concreto un peso maggiore a taluni soggetti rispetto ad altri: basti rilevare che la scelta del ristretto *numerus clausus* formato dagli esperti da inserire negli elenchi di coloro che, di volta in volta, dovevano decidere le singole controversie era demandata, direttamente o indirettamente, al Consiglio Nazionale ed alla Giunta Nazionale del CONI; organi collegiali, questi ultimi — ed è quel che preme sottolineare — costituiti, in larga parte, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate e, soltanto in minima parte, da atleti e da tecnici.

Detto in maniera esplicita le federazioni sportive nazionali, per il tramite dei loro presidenti, godevano sostanzialmente di una posizione privilegiata nella scelta dei menzionati esperti. Presidenti che, peraltro, nella concreta realtà del mondo dello sport, rappresentavano, e rappresentano tuttora, un organismo, quale è per l'appunto la federazione sportiva nazionale, ove le componenti di atleti e tecnici svolgono un ruolo marginale. A tali ultimi soggetti, infatti, è riservata negli organi federali direttivi una quota di seggi di gran lunga inferiore rispetto a quella attribuita ai presidenti e ai rappresentanti delle società e delle associazioni sportive affiliate.

In definitiva la composizione della Camera non appariva idonea ad

assicurare che il procedimento arbitrale scongiurasse o limitasse i conflitti tra la giustizia sportiva e la giustizia statale.

Le osservazioni testé formulate sono state, per taluni aspetti, confermate dal Consiglio di Stato allorché ha assegnato alla giurisdizione amministrativa in via esclusiva la competenza a giudicare le controversie concernenti le decisioni rese dalla menzionata Camera. Potere che, viceversa, si sarebbe dovuto naturalmente riconoscere al giudice ordinario, ove le predette decisioni fossero state qualificate in maniera inequivocabile come lodi.

6. *L'Alta Corte di Giustizia Sportiva*

Le più importanti novità introdotte con lo Statuto del CONI del 2008 riguardavano il sistema di giustizia e arbitrato dello sport.

In particolare, l'articolo 12 dello Statuto istituiva l'Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

L'Alta Corte, ormai sostanzialmente soppressa, esercitava funzioni giurisdizionali, consultive, regolamentari e organizzative.

Per quanto concerne l'attività giurisdizionale è necessario sottolineare che essa costituiva l'ultimo grado della giustizia sportiva per tutte le controversie per le quali non era possibile l'arbitrato (art. 12-*bis*, comma 1, Statuto CONI). Erano, tuttavia, ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dalla medesima Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Al riguardo lo Statuto prevedeva che il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte, che definiva la controversia, doveva essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva (art. 12-*bis*, comma 2). La previsione, pur non sancendo il principio generale della vincolatività del precedente, tuttavia attribuiva a quest'ultimo una forte e qualificata valenza.

L'attività consultiva era svolta su richiesta del CONI o di una federazione sportiva, per il tramite del CONI stesso, ma i pareri resi non erano vincolanti (art. 12-*bis*, comma 3, Statuto CONI). L'attività regolamentare e organizzativa, infine, è consistita nell'emanazione del Codice per la risoluzione delle controversie sportive e nell'adozione del Regolamento disciplinare degli arbitri.

L'Alta Corte era composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti

dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI.

7. *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

In virtù della riforma operata dal CONI nel 2008, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, come si è già precisato, sostituiva la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, la quale, tuttavia, continuava ad amministrare giustizia con riguardo ai procedimenti pendenti (v. Com. Uff. del Consiglio Nazionale del CONI del 25 giugno 2008).

La competenza di questo organo arbitrale concerneva le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che contrapponevano una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che fossero stati previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione o che comunque si trattasse di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che avevano comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, qualora non fosse stato proposto ricorso in appello innanzi agli organi di giustizia sportiva federale (art. 12-ter, comma 1, Statuto CONI).

Al Tribunale, come peraltro già previsto per la Camera di Conciliazione, poteva essere devoluta, mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti, qualsiasi controversia in materia sportiva avente ad oggetto diritti disponibili, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati (art. 12-ter, comma 2, Statuto CONI).

Nel procedimento dinanzi al Tribunale era obbligatorio il tentativo di conciliazione e avverso il lodo, ove la controversia fosse stata rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, era sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile (art. 12-ter, comma 3, Statuto CONI).

Già dall'esame di queste norme di carattere generale si evince con estremo nitore che le funzioni di questo organo arbitrale ricalcavano sostanzialmente le funzioni già assegnate alla Camera di Conciliazione.

In realtà, una novità di rilievo si registrava sul fronte della selezione dei componenti dell'organo. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale, infatti, ai sensi dell'art. 12-ter, comma 5, dello Statuto CONI,

facevano parte di una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte. Tale novità tendente a garantire i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza del Tribunale, suscitava, ancora una volta, forti perplessità circa l'effettiva realizzazione del fine auspicato dalla comunità sportiva.

Vero è difatti che i componenti del predetto Tribunale non erano identificati in via diretta dai tradizionali organi del CONI (organi che, come si è precisato, non garantiscono la terzietà funzionale degli arbitri) bensì dai membri dell'Alta Corte. È altrettanto vero, tuttavia, che questi ultimi erano a loro volta designati proprio dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della Giunta.

Si ripresentavano, dunque, le medesime perplessità tratteggiate con riferimento alle funzioni svolte dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato.

L'intervenuta eliminazione del procedimento arbitrale dal corpo del sistema di giustizia del CONI induce adesso a riflettere circa l'opportunità di riproporre per altre vie l'accesso a tale specie di giudizio.

Sotto questo profilo si ha la netta sensazione che gli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie di tipo telematico, per quanto contemplati nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, con esclusivo riferimento al cosiddetto commercio elettronico, potrebbero rivelarsi di indubbia utilità quanto meno in relazione a controversie economiche riguardanti diritti disponibili. Ciò, evidentemente, qualora le federazioni sportive nazionali rinunciassero alla ricordata posizione di privilegio.

Se, infatti, deve convenirsi nel senso che, almeno fino ad oggi, il ricorso ai suddetti strumenti è circoscritto alla risoluzione delle liti sportive per le quali, in considerazione delle loro intrinseche caratteristiche, sarebbe estremamente difficile individuare il giudice territorialmente competente, non può ugualmente negarsi che le *online dispute resolutions* (O.D.R.) esibiscono peculiarità strutturali che si attagliano perfettamente alle esigenze di autonomia della giustizia sportiva.

Quanto proprio adesso affermato risulta evidente sia con riferimento alle procedure di *mediation* che alle procedure di *arbitration*.

Per quel che attiene alle prime, è agevole rendersi conto che il cosiddetto modello cieco di negoziazione automatica favorisce la conclusione di un accordo tra le parti. Esso, infatti, consente di superare il tradizionale e principale ostacolo al raggiungimento di una conciliazio-

ne: vale a dire il timore di ciascuna delle parti di scoprire le proprie carte e di apparire debole agli occhi dell'altra.

Con riferimento poi alle seconde, la cui utilizzazione potrebbe via via diffondersi nel settore dello sport, non sarebbe azzardato proporre un loro inquadramento nell'ambito delle procedure arbitrali. Al riguardo sarebbe tuttavia auspicabile che la gestione del *software* — al fine di assicurare una ancora maggiore trasparenza — fosse affidata ad un soggetto estraneo alla federazione sportiva.

8. *La riforma della giustizia sportiva del 2014*

Il Codice della Giustizia Sportiva, adottato con deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale del CONI del 15 luglio 2014, ha attuato una sorta di rivoluzione copernicana all'interno delle rigide maglie del processo sportivo. Come si è già accennato, infatti, sono state previste regole processuali e organi giudicanti tendenzialmente uniformi per tutte le federazioni sportive, pur restando ferma la competenza di ogni federazione nel definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, anche in conformità a quanto previsto dalle federazioni internazionali di appartenenza (art. 1, comma 3, cod. giust. sport. CONI).

Così facendo, sono stati istituiti quali organi di giustizia presso ogni federazione, da un lato, il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello e, dall'altro, il Tribunale federale e la Corte federale di appello. È stato istituito, altresì, presso il CONI il Collegio di Garanzia dello Sport, che, per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI stesso, si configura quale autorità giudicante di ultimo grado (art. 3 cod. giust. sport. CONI). Ai predetti soggetti del sistema giudiziario sportivo, operanti all'interno di ciascuna federazione, si affianca la Procura Federale, la quale ha il compito di agire innanzi ad essi al fine di assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

Ai menzionati organi di giustizia dello sport è attribuita in linea generale la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie riguardanti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni. Resta, in ogni caso, salva la possibilità che gli Statuti e i regolamenti federali devolvano ai predetti organi di giustizia

altre specifiche controversie e/o prevedano il deferimento a commissioni e collegi arbitrali delle vertenze di natura meramente patrimoniale (art. 4 cod. giust. sport. CONI).

Al dichiarato fine di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia operanti presso le federazioni e le Procure Federali, è stato assegnato alla "Commissione federale di garanzia", composta di tre o cinque soggetti nominati dal Consiglio federale, il compito: *a*) di individuare, con determinazione non più sindacabile, i soggetti idonei ad essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, nonché Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore Federale; *b*) di adottare, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, i provvedimenti disciplinari comprendenti, tra gli altri, la sanzione della rimozione dall'incarico nei casi di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, di grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, nonché ogni qual volta ciò si renda comunque indispensabile; *c*) di formulare pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva (art. 5 cod. giust. sport. CONI).

8.1. *I Giudici sportivi*

Come si è già accennato, i Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello. I primi due sono organi di giustizia di primo grado, mentre la Corte sportiva di appello giudica in secondo grado su reclamo avverso le decisioni di primo grado.

8.1.1. *I Giudici sportivi territoriali e nazionali*

Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale, mentre i Giudici sportivi territoriali lo sono per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. Entrambi operano in composizione monocratica e sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente. Giudicano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, quelle relative: *a*) alla regolarità delle gare e alla omologazione dei relativi risultati; *b*) alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; *c*) alla regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri parteci-

panti alla gara. Giudicano, inoltre, in merito ai comportamenti degli atleti, dei tecnici o di altri tesserati in occasione o nel corso della gara, nonché in merito ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara stessa.

Il procedimento è instaurato: *a)* d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; *b)* su istanza del soggetto interessato che sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. In quest'ultimo caso, l'istanza va proposta entro il termine stabilito da ogni federazione ovvero, in difetto, nel termine di tre giorni dal compimento dell'evento (art. 19 cod. giust. sport. CONI). A seguito della presentazione dell'istanza, il Giudice sportivo emette il provvedimento di fissazione della data in cui verrà assunta la decisione. Detto provvedimento va comunicato alle parti interessate, le quali, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, possono far pervenire memorie e documenti. La pronuncia, infine, va assunta entro il termine stabilito da ogni federazione e comunque senza ritardo (art. 20 cod. giust. sport. CONI).

8.1.2. *La Corte sportiva di appello*

La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi (o altrimenti denominati reclami) avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. Il collegio è formato invariabilmente da tre componenti che sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente. Il reclamo è promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale, nell'ambito delle sue competenze, entro un termine perentorio fissato da ciascuna federazione. In difetto di fissazione di tale termine da parte della federazione, vale il termine previsto nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale, tuttavia, non detta una disposizione univoca, giacché l'art. 16, comma 5, prevede che tale termine non sia superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della pronuncia impugnata, mentre l'art. 23, comma 2, parla di sette giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato agli interessati (art. 23, comma 4, cod. giust. sport. CONI), che devono costituirsi in giudizio entro due giorni prima dell'udienza. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati (art. 23, comma 5, cod. giust. sport. CONI). È consentita la produ-

zione di nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati (art. 23, comma 7, cod. giust. sport. CONI).

La decisione deve essere adottata entro il termine stabilito da ciascuna federazione e, comunque, senza ritardo.

8.2. *I Giudici federali*

I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello (art. 24, comma 2, cod. giust. sport. CONI). Essi giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque membri (art. 26, comma 5, cod. giust. sport. CONI), che sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti dall'Assemblea, tra i soggetti giudicati idonei dalla Commissione federale di garanzia (art. 26, comma 1, cod. giust. sport. CONI).

8.2.1. *Il Tribunale federale*

Il Tribunale federale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI “giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali”.

Detta norma va interpretata sistematicamente con altra norma contenuta nell'art. 30, comma 1, dello stesso codice, la quale dispone che “Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”. In questo modo, si estende formalmente il limitato riferimento dell'art. 25 ai soli Giudici sportivi nazionali o territoriali e non anche, per l'appunto, agli altri organi di giustizia sportiva.

Il procedimento innanzi al Tribunale federale è instaurato: *a)* con atto di deferimento del Procuratore Federale nell'ambito delle competenze che gli sono attribuite; *b)* con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale; *c)* con ricorso da parte di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti, nelle ipotesi in cui venga richiesto l'annullamento di deliberazioni del Consiglio federale per contrarietà alla legge, allo Statuto ed ai Principi

fondamentali del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti federali; ovvero, nell'ulteriore ipotesi in cui, per i medesimi testé indicati motivi, venga richiesto l'annullamento di deliberazioni dell'Assemblea, con ricorso di organi della federazione, del Procuratore Federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio dalla deliberazione impugnata.

In caso di instaurazione del procedimento mediante atto di deferimento, entro dieci giorni dalla ricezione di tale atto, il Presidente del collegio fissa la data dell'udienza di discussione e la comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dalla normativa federale. Tutti costoro, fino a tre giorni prima dell'udienza, possono depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti (art. 29, comma 1, cod. giust. sport. CONI). È prevista la specifica ipotesi dell'applicazione di sanzioni su richiesta, sulla falsariga dell'istituto processualpenalistico del c.d. patteggiamento (art. 28 cod. giust. sport. CONI). Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, infatti, gli incolpati a seguito di deferimento, sempre che non ricorrano talune specifiche ipotesi (recidiva, illecito sportivo o frode sportiva), possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura. L'efficacia dell'accordo è subordinata all'accertamento da parte della Procura Generale dello Sport e del collegio giudicante della correttezza della qualificazione dei fatti e della congruità della sanzione concordata. La decisione del collegio che dichiara efficace l'accordo comporta la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

In caso di instaurazione del procedimento mediante ricorso della parte interessata, esso va depositato presso il Tribunale federale entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno in cui "il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento" (art. 30, comma 2, cod. giust. sport. CONI). Il presidente del Tribunale, entro dieci giorni dal deposito dell'atto di ricorso, fissa la data dell'udienza di discussione trasmettendo il ricorso stesso e comunicando detta data a tutti gli interessati individuati anche in conformità alla normativa federale (art. 32, comma 1, cod. giust. sport. CONI). Fino a cinque giorni prima dell'udienza, i soggetti interessati e gli altri eventualmente indicati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento; possono, altresì,

depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti (art. 32, comma 2, cod. giust. sport. CONI).

Nell'ipotesi di ricorso per l'annullamento delle menzionate deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale, vige il principio dell'affidamento, sicché la pronuncia che accoglie la domanda di annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (art. 31, comma 3, cod. giust. sport. CONI).

Il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio con facoltà delle parti di essere sentite (art. 35, comma 1, Cod. giust. sport. CONI). In particolare, nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante in giudizio della Procura Federale (art. 35, comma 4, cod. giust. sport. CONI). Il collegio può disporre anche d'ufficio l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova e i testimoni devono essere ammoniti che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza (art. 36, cod. giust. sport. CONI).

8.2.2. *La Corte federale di appello*

La Corte federale di appello giudica in seconda istanza sui reclami della parte interessata avverso le decisioni del Tribunale federale. Il reclamo, che non sospende l'esecuzione della pronuncia, è depositato presso la Corte entro il termine di quindici giorni decorrente dalla data di pubblicazione della decisione impugnata. Decorso il predetto termine, la decisione del Tribunale diviene inappellabile, né contro essa è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport (art. 37, comma 3, cod. giust. sport. CONI). Questa disposizione si giustifica in considerazione della circostanza che il Collegio di Garanzia, come sopra accennato, è qualificato come organo di terzo grado della giustizia sportiva.

A ciascuna parte è consentito il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove già esperite in primo grado, ovvero assumere nuove prove. Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con riguardo al procedimento innanzi alla Corte federale di appello, contiene un espresso rinvio alle norme di legge contenute nel codice di procedura civile per quel che concerne, in particolare, il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, nonché la disciplina

delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale (art. 37, comma 9). Tale disposizione si muove nel segno dei Principi di giustizia sportiva, che, come sopra visto, prevedono, con apposita norma di chiusura, il rinvio ai principi ed alle norme generali del diritto processualcivilistico statale. Essa si armonizza, inoltre, con la previsione, contenuta nell'art. 27, comma 2, del predetto Codice, secondo cui, salva diversa previsione statutaria federale, le parti devono stare in giudizio col ministero di un difensore.

8.3. *La Procura Federale*

L'Ufficio del Procuratore Federale è un organismo indipendente che esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della rispettiva federazione nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione (artt. 40, comma 1, e 43, comma 1, cod. giust. sport. CONI). Esso provvede a promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali ed esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo il quadro di riferimento normativo di ciascuna federazione (art. 44, comma 1, cod. giust. sport. CONI). L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito (art. 44, comma 3, cod. giust. sport. CONI).

8.4. *La Procura Generale dello Sport*

La Procura Generale dello Sport, composta dal Procuratore Generale dello Sport e dai Procuratori Nazionali dello Sport, sotto la sorveglianza del primo, ha il compito di coordinare e di vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali e, in tale ambito, può invitare il capo della Procura Federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici (art. 12 *ter*, Statuto CONI). Norma particolarmente incisiva è quella che, in determinate ipotesi, assegna alla Procura Generale il potere di avocazione dei procedimenti instaurati innanzi alle Procure Federali. Tale potere può essere esercitato nei casi di superamento dei termini per la conclusione delle indagini, richiesta di proroga di tali termini ovvero omissione dell'attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare (art. 12 *ter*, comma 4, Statuto CONI). In tali casi il Procuratore Generale applica alla Procura Federale uno dei Procuratori Nazionali dello Sport

ai fini dell'esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura Generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali il potere di avocazione può essere esercitato. Una volta esercitato il potere di avocazione e la conseguente applicazione del Procuratore Nazionale alla Procura Federale, l'azione permane in capo al Procuratore Nazionale anche in tutti gli eventuali successivi gradi di giudizio.

È significativa del particolare rilievo assegnato alla Procura Generale dello Sport la norma secondo cui, nel caso di avocazione dell'attività di indagine per superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, è data possibilità alla stessa Procura Generale dello Sport, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti di indagine, di rimettere in termini il Procuratore Federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni (art. 51, comma 7, cod. giust. sport. CONI).

8.5. *Il Collegio di Garanzia dello Sport*

Lo Statuto adottato dal Consiglio Nazionale del CONI l'11 giugno 2014, come si è già accennato, ha sostanzialmente soppresso l'Alta Corte di Giustizia ed il TNAS ed al contempo ha istituito il Collegio di Garanzia dello Sport, assegnandogli funzioni giurisdizionali e consultive nella dichiarata posizione di autonomia e indipendenza (art. 12 *bis*, Statuto CONI).

Con riferimento all'attività giurisdizionale, occorre sottolineare che essa costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro (art. 12 *bis*, comma 1, Statuto CONI).

Il Collegio opera come giudice di legittimità, giacché il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti (art. 54, comma 1, cod. giust. sport. CONI). Il ricorso può essere proposto dalle parti nei cui confronti sia stata pronunciata la decisione, nonché dalla Procura Generale dello Sport nei casi di procedimenti di natura disciplinare.

Il procedimento viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso e la parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura (art. 58, commi 1 e 3, cod. giust. sport. CONI).

Il Collegio di Garanzia dello Sport si compone di quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva. Ogni pronuncia è assunta dal collegio della sezione, invariabilmente composto da cinque componenti. Alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti alle questioni: *a*) tecnico sportive; *b*) disciplinari; *c*) amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento; *d*) meramente patrimoniali.

La sezione consultiva ha il compito di emanare pareri, su richiesta del CONI o di una federazione sportiva, per il tramite del CONI stesso, che possono concernere, tra l'altro, l'interpretazione del Codice della Giustizia Sportiva. Alla stessa sezione è altresì, assegnata la funzione di pronunciarsi su eventuali istanze di ricasazione promosse nei confronti dei componenti del Collegio di Garanzia (art. 56, comma 3, cod. giust. sport. CONI).

Il Collegio di Garanzia dello Sport è giudice di unico grado, e non quindi di terzo grado, in alcuni procedimenti c.d. speciali. Essi hanno ad oggetto le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI, quelle devolute alla cognizione di tale organo dagli Statuti e dai regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il CONI e, infine, quelle specificamente individuate in alcuni articoli sparsi del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Nel primo caso, la competenza spetta *ratione materiae* alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia composte dal suo Presidente e dai Presidenti delle sezioni giudicanti.

9. *Il Tribunale Arbitrale dello Sport (T.A.S.)*

Come si è visto, le istituzioni sportive utilizzano tribunali, collegi arbitrali e organismi di conciliazione per riesaminare i *dicta* che hanno comminato misure disciplinari e per decidere molteplici controversie di natura sportiva. Al riguardo il Tribunale Arbitrale dello Sport (T.A.S.), istituito dal CIO, rappresenta un sistema evoluto di risoluzione arbitrale delle controversie le cui decisioni sono idonee ad esplicitare i loro effetti anche nell'ordinamento giuridico statale.

Il T.A.S., con sede a Losanna, è entrato in funzione nel 1984 come organizzazione permanente di arbitrato e ha operato in maniera, per così dire, simbiotica con il CIO fino al 1994, anno in cui è stato riformato in maniera radicale principalmente allo scopo di rafforzare la sua indipendenza da quest'ultimo ente internazionale.

Nel 1994, infatti, è stato approvato il «*Code de l'Arbitrage en matière de sport*» che, sciogliendo ogni legame con lo stesso C.I.O., ha istituito il Consiglio internazionale per l'arbitrato sportivo (C.I.A.S.), il quale, con qualificata autonomia, sovrintende alla gestione e alla organizzazione del T.A.S., nonché alla compilazione della lista degli arbitri dalla quale sono tratti i membri dei singoli collegi.

In sostanza il C.I.A.S. è l'organismo supremo del Tribunale, con il compito di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri operanti presso il T.A.S.

Quest'ultimo è un vero e proprio organo giurisdizionale, composto da due Camere arbitrali, la *Chambre d'arbitrage ordinaire* e la *Chambre arbitral d'appel*, tra le quali vengono ripartite, a seconda della loro natura, le controversie sottoposte al giudizio del T.A.S. Esso svolgeva, inoltre, funzioni consultive su questioni giuridiche concernenti “la pratica e lo sviluppo dello sport o di qualsiasi attività ad esso correlata”, su richiesta formulata dal CIO, dalle federazioni internazionali, dai Comitati olimpici nazionali, dall'Agenzia Mondiale Antidoping, dai Comitati organizzatori dei Giochi Olimpici e dalle associazioni riconosciute dal CIO (il termine “associazioni” è stato sostituito con “organizzazioni” nell'edizione del Codice dell'anno 2010). Nel testo in vigore dal 1° gennaio 2012, le funzioni consultive sono state soppresse. Questa modifica è stata mantenuta anche nel testo da ultimo approvato che è entrato in vigore il 1° marzo 2013.

Gli arbitri che compongono i collegi arbitrali presso le due Camere sono elencati in apposite liste che vengono compilate dal C.I.A.S., sulla base dei nominativi che vengono portati alla sua attenzione da parte, in specie, del CIO, delle federazioni internazionali e dei Comitati olimpici nazionali. La lista degli arbitri deve contenere il numero minimo di centocinquanta nominativi, mentre quella dei mediatori il numero minimo di cinquanta. Gli arbitri devono possedere un'adeguata esperienza professionale in ambito legale, nonché una comprovata competenza in materia di diritto sportivo e/o di arbitrato internazionale, una buona conoscenza dello sport in generale e, infine, una buona padronanza della lingua inglese o francese. Sino alla riforma del Codice attuata nel 2012, si prevedeva obbligatoriamente una ripartizione in

percentuale del numero di arbitri inseriti nelle liste in base ai seguenti parametri (art. S14): 1/5 degli arbitri doveva essere scelto tra i soggetti indicati dal CIO; 1/5 tra i soggetti indicati dalle federazioni internazionali e la stessa percentuale tra quelli segnalati dai Comitati Olimpici Nazionali; 1/5 ancora doveva essere scelto, dietro apposite consultazioni, in modo da garantire la salvaguardia degli interessi degli atleti e, infine, il restante quinto doveva essere formato da arbitri scelti tra soggetti estranei agli enti sopra menzionati. Nel testo vigente queste limitazioni sono tutte venute meno.

La prima delle menzionate camere, vale a dire la *Chambre d'arbitrage ordinaire*, è competente a decidere controversie di carattere privato nascenti da un contratto in cui sia inserita una clausola compromissoria, ovvero controversie che siano state oggetto di un patto di arbitrato successivo (compromesso). La *Chambre arbitral d'appel* è competente, invece, a decidere i ricorsi avverso provvedimenti emanati da federazioni, associazioni o altri organismi sportivi sempre che i relativi Statuti o regolamenti prevedano la possibilità di adire il T.A.S., ovvero sussista uno specifico accordo delle parti in tal senso.

L'oggetto del contendere deve riguardare, per entrambe le Camere, questioni correlate all'applicazione di principi dell'ordinamento sportivo, ovvero interessi di natura pecuniaria o di altra natura ma pur sempre riferiti alla pratica ed allo sviluppo dello sport; si prevede, inoltre, più in generale che rientri nella competenza del T.A.S. ogni questione relativa ad attività comunque riferite o connesse all'ambito sportivo (*rule 27*, ult. comma).

La distinzione tra le due Camere, invero, si è fortemente attenuata a seguito della riforma del Codice attuata nell'anno 2010, allorché si è inserita nella regola S20 la possibilità per la cancelleria del T.A.S., d'intesa con il collegio arbitrale, mutate le circostanze in corso di procedimento innanzi ad una Camera, di assegnare l'arbitrato all'altra Camera. Tale modifica è stata letta da una parte della dottrina come la fine sostanziale delle due Camere arbitrali, mentre rimane in vita la distinzione tra i due procedimenti arbitrali, ordinario e d'appello (R. Stincardini).

Le parti hanno la facoltà di scegliere liberamente le regole di diritto che gli arbitri dovranno applicare alla controversia e, in assenza di specifiche indicazioni, verrà applicata la legge svizzera. Le parti possono, altresì, stabilire concordemente che il giudizio venga deciso in base ad equità (*rule 45*).

Il procedimento arbitrale viene introdotto con la domanda, contenente il *petitum*, la *causa petendi*, nonché le indicazioni concernenti il numero e le modalità di scelta degli arbitri. Ogni organo giudicante si compone di uno o tre arbitri. Qualora la clausola compromissoria non specifichi il numero, il Presidente della Camera, alla quale la domanda di arbitrato è proposta, dovrà decidere se l'organo giudicante debba essere formato da uno solo o da tre arbitri, in base alle circostanze del caso che riterrà opportuno considerare. Egli potrà comunque decidere nel senso di nominare un solo arbitro, nel caso in cui ne sia fatta richiesta dal ricorrente e l'altra parte non abbia provveduto a pagare, entro il termine assegnatogli dalla cancelleria del tribunale, la sua quota delle spese dell'arbitrato da versare anticipatamente. Nel caso di collegio formato da tre arbitri, ogni parte potrà designare un arbitro e successivamente i due arbitri designati nomineranno d'accordo tra loro il Presidente del collegio; nomina che, in caso di disaccordo, spetterà al Presidente della Camera. Gli arbitri designati dalle parti o dagli altri arbitri, in ogni caso, devono essere confermati dal Presidente della Camera. La domanda di arbitrato, dopo una sommaria verifica sulla validità dell'accordo compromissorio da parte della cancelleria del tribunale, viene comunicata alla controparte, la quale nella risposta deve descrivere brevemente i mezzi di difesa formulando eventuali eccezioni di competenza e domande riconvenzionali.

In ordine alla scelta degli arbitri, una delle questioni più spinose che ha interessato il T.A.S. è stata quella dell'esercizio, da parte degli arbitri inseriti nelle liste, della doppia attività di componenti dei collegi arbitrali e di consulenti delle parti in lite innanzi ad altri collegi arbitrali (situazione definita dal Segretario generale del T.A.S. con il termine *le double casquette*). Per ovviare a tale situazione, ritenuta non aderente al principio di terzietà degli arbitri rispetto alle parti in causa, si è dapprima intervenuti con una circolare nell'anno 2006, con la quale si "auspicava" che gli arbitri del T.A.S., nonché i loro colleghi di studio professionale, si astenessero dallo svolgere contemporaneamente la funzione di consulenti di parti in causa presso il T.A.S. medesimo. Con la riforma attuata nel 2010, l'auspicio è divenuto invece oggetto di apposita prescrizione, posto che l'art. S18 dispone il divieto espresso a carico degli arbitri e dei mediatori di svolgere la funzione di consulenti nei riguardi di parti impegnate innanzi il T.A.S.

Il «*Code de l'Arbitrage en matière de sport*» prevede altresì che nel corso della procedura arbitrale, che comunque assicura il rispetto del principio del contraddittorio e del principio della confidenzialità, la

controversia possa essere risolta attraverso la conciliazione. Esso attribuisce, inoltre, agli arbitri il potere di concedere misure provvisorie o conservative, anche subordinandole alla prestazione di garanzie. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza o, in difetto di maggioranza, dal solo Presidente. Ai fini della validità del lodo, esso deve avere forma scritta, essere datato e sottoscritto. È sufficiente la sottoscrizione del Presidente del collegio, ovvero, nel caso in cui il Presidente non sottoscriva, degli altri due componenti del collegio.

Il lodo diviene definitivo e immediatamente esecutivo non appena viene notificato alle parti. A tal fine è sufficiente la notifica del solo dispositivo, e non anche delle motivazioni che possono essere comunicate successivamente. La notifica, inoltre, non deve avvenire nelle forme tradizionali, ma anche semplicemente a mezzo di corriere, fax, o posta elettronica.

Una volta divenuto efficace, il lodo non è soggetto ad impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria, qualora le parti vi abbiano ritualmente rinunciato e non siano domiciliati o abitualmente residenti in Svizzera.

La procedura innanzi alla *Chambre arbitral d'appel* presenta talune significative specificità. Come in parte accennato, tale procedura può riguardare l'impugnativa di un provvedimento emesso da una federazione o altra istituzione sportiva, ma è necessario che tale provvedimento sia definitivo, nel senso che devono essere stati esperiti tutti i gradi di giudizio interno previsti dalla stessa istituzione sportiva. Il giudizio d'appello può avere ad oggetto, altresì, un lodo emanato all'esito del procedimento arbitrale ordinario ma, in questo caso, è necessario che gli statuti ovvero i regolamenti della federazione o altra istituzione sportiva coinvolta nel procedimento prevedano tale possibilità di impugnazione. Il termine per proporre l'appello, in assenza di diversa indicazione contenuta in un precedente accordo tra le parti, ovvero negli Statuti o nei regolamenti della federazione o altra istituzione partecipe della procedura, è di ventuno giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento da impugnare. Sebbene tale termine non sia accompagnato dalla prescrizione della sua perentorietà, l'ultima riforma del Codice, entrata in vigore nel marzo del 2013, ha dato maggior peso alla precettività della disposizione in esame, là dove prevede che il Presidente della Camera arbitrale d'appello non potrà dar corso alla procedura se la domanda è tardiva, mentre nel testo antecedente si diceva "manifestamente tardiva".

Un ulteriore onere è previsto a carico dell'appellante il quale dovrà depositare, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per appellare, una breve memoria introduttiva contenente i fatti e le motivazioni a fondamento dell'appello, nonché le prove a sostegno, salvo che non comunichi per iscritto alla cancelleria del tribunale, entro lo stesso termine, che la domanda di appello vada considerata quale memoria introduttiva. Il mancato rispetto di questo termine fa scattare a carico del ricorrente la presunzione assoluta di rinuncia alla procedura arbitrale.

A cura della cancelleria del tribunale sia la domanda d'appello che la memoria introduttiva devono essere comunicate all'altra parte, nonché all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. La parte alla quale la domanda d'appello è stata notificata deve, entro i successivi dieci giorni, provvedere alla nomina dell'arbitro, nel caso in cui il collegio sia costituito da tre componenti e sempre che, per espressa volontà delle parti ovvero decisione del Presidente della Camera arbitrale, non si proceda alla nomina di un solo arbitro. In mancanza della nomina, essa viene fatta dal Presidente della Camera arbitrale. Entro venti giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, il convenuto deve poi depositare presso la cancelleria del tribunale l'atto di difesa contenente l'esposizione dei fatti, dei motivi e delle prove che intende far valere in appello. Non è ammessa per entrambe le parti la proposizione di motivi aggiuntivi, né la richiesta di nuove prove, oltre a quanto già indicato, salvo che ciò non sia convenuto tra le parti ovvero ordinato dal Presidente del collegio in base a circostanze eccezionali.

Dalle disposizioni sopra richiamate traspare chiaramente la spiccata esigenza di celerità che informa la procedura arbitrale così come, in genere, tutti i giudizi che vertono in materia sportiva. Tale esigenza di celerità ha la sua più compiuta realizzazione nelle cosiddette Camere *ad hoc*, istituite all'origine soltanto in occasione delle competizioni olimpiche e nei luoghi in cui le stesse si svolgono, e successivamente estese ad altre manifestazioni sportive di portata mondiale o continentale. Infatti, salvo circostanze eccezionali, sulle quali si pronuncia il Presidente della Camera *ad hoc*, il lodo deve essere depositato entro ventiquattro ore dal deposito della domanda.

Con riferimento, infine, al diritto applicabile, il Collegio giudica sulla base delle norme statutarie e regolamentari che disciplinano il caso di specie e, in via sussidiaria, secondo le norme di diritto scelte dalle parti ovvero, in mancanza di scelta, secondo il diritto del Paese nel quale l'istituzione sportiva il cui atto è impugnato ha la propria sede, o

ancora le norme di diritto che il collegio reputa appropriate. In quest'ultimo caso, la decisione del collegio deve essere suffragata da motivazione.

L'attivazione della procedura arbitrale non comporta la sospensione automatica della pronuncia impugnata; tuttavia il dispositivo del lodo pronunciato dalla *Chambre arbitral d'appel* deve essere comunicato alle parti entro quattro mesi dal deposito della domanda d'appello ed è immediatamente esecutivo dal momento della menzionata comunicazione scritta.

10. *I rapporti giurisdizionali tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo nella legge n. 280/2003*

Il primo tentativo di razionalizzare in maniera compiuta i rapporti e i confini tra la giustizia statale e quella sportiva ha preso forma nel 2003, con la citata legge 17 ottobre 2003, n. 280, di conversione del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220. L'inquadramento della giustizia sportiva nell'ordinamento italiano deve quindi tenere conto di questa basilare fonte normativa.

Ebbene, il primo comma dell'art. 1 si apre con una norma di carattere programmatico, che impegna la Repubblica a riconoscere e a favorire l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale. Il secondo comma, dal canto suo, ribadisce il principio generale di autonomia dei due ordinamenti precisando, tuttavia, che lo Stato possa intervenire nei "casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

L'art. 2, comma 1, identifica, poi, le controversie riservate agli organi di giustizia sportiva. Esse sono quelle che hanno ad oggetto: "a) l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive". Il testo originario della disposizione, contenuto nel decreto legge n. 220/2003, ampliava le materie riservate all'ordinamento sportivo giacché alle lett. c) e d), soppresse in sede di conversione, si prevedevano anche le controversie concernenti "l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati" e "l'organizzazione e lo

svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti". Si tratta di attività rispetto alle quali può riconoscersi valenza pubblicistica e, pertanto, le controversie originate dall'esercizio di tali attività ricadono nell'ambito della giustizia amministrativa. Il legislatore ha voluto, quindi, restringere i confini della riserva giurisdizionale in favore dell'ordinamento sportivo alla sola giustizia tecnica ed a quella disciplinare, sebbene, come si vedrà, per quest'ultima, può porsi spesso con significativa importanza la questione circa la sussistenza di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento della Repubblica.

Ad ogni modo taluni affermano che le materie testé menzionate alle lettere *a*) e *b*) sono del tutto indifferenti per l'ordinamento statale; altri, viceversa e come si è già accennato, ritengono che non possa negarsi la loro rilevanza qualora tocchino taluni specifici profili quali, ad esempio, quelli dei diritti fondamentali dell'uomo.

Giusta o errata che sia ciascuna delle due ricordate opinioni, sta di fatto che, con riferimento agli argomenti in questione, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli Statuti e regolamenti del CONI e delle federazioni sportive, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (art. 2, comma 2).

Il sistema della giustizia sportiva trova poi la sua completa definizione nel successivo art. 3, che delinea il seguente modello: *a*) l'intervento del giudice statale (ordinario o amministrativo) è ammesso per le materie non riservate agli organi di giustizia sportiva; *b*) al giudice ordinario viene lasciata la competenza in ordine alla delicata e complessa materia dei rapporti patrimoniali; *c*) si devolve alla giurisdizione esclusiva (ed accentrata) del giudice amministrativo « ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Coni o delle federazioni sportive »; *d*) prima di adire il giudice statale è necessario che vengano esperiti e conclusi i procedimenti di giustizia sportiva così come espressamente affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025); *e*) vengono salvaguardate le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive, nonché quelle inserite nei contratti di lavoro subordinato sportivo di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Con riguardo alla competenza esclusiva del giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive, non rientranti nelle materie riservate alla giurisdizione del giudice sportivo, si è posta la questione se tale competenza debba

valere anche per gli atti emanati dagli enti di promozione sportiva, visto che l'art. 3 della legge n. 280/2003 non menziona tali enti accanto alle federazioni.

Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 18 ottobre 2012, n. 17846, in un giudizio concernente il CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano), escludendo che l'art. 3 sopra richiamato si applichi anche agli enti di promozione sportiva. Pertanto, la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto atti emanati da questi enti spetta al giudice ordinario. Tale decisione poggia sulla motivazione che "a differenza delle federazioni, non ogni ente di promozione sportiva è necessariamente soggetto all'ordinamento della giustizia sportiva (...), bensì soltanto quelli tra tali enti che lo abbiano previsto nel loro statuto".

La legge in commento è stata al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale anche sotto il profilo, cui si è sopra fatto cenno, relativo alla possibilità che una controversia, originata dall'irrogazione di una sanzione disciplinare, e quindi ricadente nelle materie riservate all'ordinamento sportivo, possa essere portata al cospetto del giudice statale, là dove dalla sanzione derivi la lesione di situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi o interessi legittimi).

Il dibattito ha assunto particolare rilievo in occasione della irrogazione di gravi sanzioni disciplinari da parte della FIGC a carico di dirigenti, società sportive e giudici di gara in relazione alla vicenda, nota con il nome Calciopoli, che si è svolta nel corso della stagione calcistica 2005/2006. In quell'occasione il TAR del Lazio ha affermato la propria giurisdizione in relazione ai ricorsi presentati avverso le sanzioni disciplinari inflitte dalla federazione, ritenendo che tali sanzioni non esaurissero la loro efficacia nell'ambito sportivo, ma refluissero invece anche nell'ordinamento dello Stato. Questo orientamento ha trovato avallo anche in successive pronunce dello stesso giudice amministrativo, sino all'arresto del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5782/2008, che, dando rilievo al tenore letterale degli artt. 2 e 3 della legge n. 280/2003, ha concluso nel senso che il legislatore, nel demandare alla giustizia sportiva la cognizione di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e sulle conseguenti sanzioni, non abbia inteso dare importanza al fatto che queste ultime possano produrre effetti incidenti sul piano morale o patrimoniale.

La materia è stata portata al vaglio della Corte Costituzionale dal TAR del Lazio che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 280/2003 per pretesa violazione

degli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione (sent. n. 49/2011, cit., nel giudizio promosso da un dirigente della F.I.P. [Federazione Italiana Pallacanestro] avverso la stessa federazione a seguito della irrogazione della sanzione disciplinare della inibizione allo svolgimento di ogni attività endofederale per il periodo di due anni, poi aumentato a tre anni e quattro mesi nella sentenza di appello, successivamente confermata nel giudizio innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport).

La Corte Costituzionale nel giudizio *de quo*, con una sentenza interpretativa di rigetto, segue l'orientamento volto a dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma solo allorquando risulti impossibile darne un'interpretazione costituzionalmente orientata. La Consulta, all'esito di un articolato *iter* argomentativo, conclude nel senso del rigetto della questione di legittimità costituzionale, affermando al contempo che, qualora la situazione soggettiva (scaturente dalla irrogazione di una sanzione disciplinare) abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve essere riconosciuta la tutela risarcitoria innanzi al giudice statale. In altri termini, la riserva della giustizia disciplinare in favore dell'ordinamento sportivo non esclude la possibilità di proporre innanzi al giudice statale la domanda volta ad ottenere, non già la caducazione del provvedimento disciplinare, bensì il risarcimento del danno. Rispetto a quest'ultimo, peraltro, secondo la Consulta, non sussiste la giurisdizione del giudice sportivo, bensì quella esclusiva del tribunale amministrativo. Il giudice amministrativo, quindi, nonostante la riserva legislativa a favore della giustizia sportiva, può conoscere delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti in via incidentale e indiretta; e ciò al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. A questo principio si è adeguata la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 24 gennaio 2012, n. 302), nella decisione che ha definito la lite pendente tra la F.I.T. ed il tecnico ed *ex* giocatore di tennis Claudio Pistolesi. La controversia aveva ad oggetto l'impugnazione del provvedimento disciplinare con cui era stata inflitta al predetto tecnico la sanzione pecuniaria di € 10.000,00 e la sanzione inibitiva di un anno e sei mesi a ricoprire cariche federali e a svolgere l'attività lavorativa, per talune affermazioni considerate offensive che avrebbe espresso nei riguardi del presidente della federazione.